

Come ormai risaputo, il Decreto Legge n. 25/2017 ha abrogato gli articoli da 48 a 50 del D.Lgs. n. 81/2015 recanti le disposizioni in materia di lavoro accessorio, o meglio conosciuto come “voucher”.

COSA CAMBIA?

→ Chi ha acquistato i voucher entro il 17/03/2017, il giorno ultimo per l'acquisto degli stessi, potrà continuare ad utilizzarli, con le stesse modalità, fino al 31/12/2017.

→ Coloro che, invece, non hanno fatto in tempo ad acquistare i voucher, lo strumento utilizzabile, più simile ai voucher, è il contratto di **lavoro intermittente** (o “lavoro a chiamata” o “job on call”).

LAVORO INTERMITTENTE: cos'è e come funziona?

È un contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

Può essere stipulato:

1. per esigenze individuate dal CCNL;
2. per attività rientranti tra quelle elencate nel Decreto Regio n. 2567 del 1923, come ad esempio: autisti, commessi, personale addetto agli stabilimenti di bagni, barbieri, parrucchieri da uomo e da donna, ecc.;
3. con lavoratori di età inferiore a 25 anni (24 anni e 364 giorni) o con più di 55 anni;
4. per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari, in caso di superamento il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato.

ECCEZIONI: Per i settori del Turismo, dei Pubblici Esercizi e dello Spettacolo i limiti di età e quantitativi (punto 3 e 4) non trovano applicazione.

N.B. = *Nei periodi in cui non viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo; salvo il caso in cui abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, al lavoratore, spetta un'indennità di disponibilità.*

Comunicazione:

A pena di sanzione amministrativa, il contratto di lavoro intermittente necessita di una comunicazione; essa deve avvenire preventivamente all'inizio della prestazione mediante:

- **e-mail** all'indirizzo di **posta elettronica certificata** (intermittenti@pec.lavoro.gov.it);
- il servizio informatico reso disponibile sul portale **www.cliclavoro.gov.it**;
- l'**App Lavoro Intermittente**; oppure con un **SMS** contenente almeno il **codice fiscale del lavoratore**: tale modalità, tuttavia, è utilizzabile solamente in caso di **prestazione da rendersi entro le 12 ore dalla comunicazione**;
- **FAX** indirizzato alla DTL competente ma **solamente in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici**; in tal caso il datore o il suo consulente devono conservare, ai fini della prova, la comunicazione di malfunzionamento del sistema.

N.B.:

La violazione dell'obbligo di comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400.